# Statuto dell'Associazione California - Swiss Cycling Team

**Per la creazione di un'associazione (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)**

**Denominazione, scopo e sede**

Art. 1
CALIFORNIA - Swiss Cycling Team è un'associazione costituita senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2
L'associazione ha come scopo quello di promuovere lo sport e la socialità attraverso la pratica del ciclismo amatoriale.

Art. 3
L'associazione ha sede a: 6828 Balerna, in Via San Gottardo 4, c/o CALIFORNIA Acquapark.
La sua durata è indeterminata.

**Organizzazione**

Art. 4
Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 5
I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.
L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

**Membri**

Art. 6
Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.
Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7
L'associazione è composta da:
- membri praticanti non agonisti
- membri praticanti-agonisti
- simpatizzanti non praticanti

Art. 8

»

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Art. 9
Lo status di membro si estingue in seguito a:
a) dimissioni.
b) esclusione «per validi motivi».
L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

**Assemblea generale**
Art. 10
L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri, la stessa viene tenuta e può prendere decisioni indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 11
L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:
- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12
Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13
L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14
Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15
Le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Art. 16
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17
L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:
- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione

- l’elezione dei membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali.

Art. 18
Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da almeno un quinto dei membri se inoltrata con un minimo di 10 giorni d’anticipo rispetto alla data dell’Assemblea.

Art. 19
L’Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

**Comitato direttivo**
Art. 20
Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l’associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all’Assemblea generale.

Art. 21
Il Comitato direttivo è composto da almeno cinque membri nominati per due anni dall’Assemblea generale e possono essere rieletti. Il Comitato si autodetermina e si riunisce ogni volta che le questioni dell’associazione lo esigono.

Art. 22
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 23
Il Comitato direttivo ha il compito di:
- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all’ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l’applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell’associazione.

Art. 24
Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell’associazione.

Art. 25
Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell’associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell’associazione o esterna ad essa.

**Ufficio di revisione**
Art. 26
L’Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell’associazione e presenta un rapporto all’Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall’Assemblea generale.

**Scioglimento**
Art. 27

Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto è stato adottato dall’Assemblea costituente del… a…
Per l’associazione
Il presidente:

I rappresentanti dell’associazione (di norma il presidente e un altro membro del Comitato direttivo)